



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde FIERRO	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **549/2022** R.G.L. promossa da:
DIOP Same, c.f. DPISMA81T26Z343P, rappresentato e difeso
dall'avv. Davide Baiocchi ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Ravenna, via IV Novembre n. 5, per procura
allegata al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f.
80078750587, in persona del Presidente *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Pasut e Tommaso
Parisi per procure generali alle liti a rogito notaio Paolo
Castellini di Roma del 21.7.2015 ed elettivamente domiciliato in



Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell'Istituto

APPELLATO

**Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza
obbligatoria**

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 10.11.2022

Per l'appellato: come da memoria depositata il 23.1.2023

FATTI DI CAUSA

Same Diop ha chiamato in giudizio l'INPS davanti al Tribunale di Novara esponendo di essere cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dal 2013 e di lavorare regolarmente in Italia dal 2008; di avere presentato domanda all'INPS il 5.2.2019, chiedendo il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare dal 6.2.2014, inserendo nel proprio nucleo familiare la moglie e i sei figli minori, tutti residenti in Senegal; di avere l'INPS respinto la domanda e di avere vanamente proposto ricorso amministrativo. Affermando che il differente trattamento riservato dall'art. 2, comma 6 bis, L. 153/1988 ai familiari residenti all'estero, a seconda della nazionalità italiana o straniera del lavoratore beneficiario degli assegni, confligge con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 12 della Direttiva UE 2011/98, ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare quantificando la pretesa in euro 36.238,34 dal 1°7.2014 al 31.3.2019, oltre ai ratei maturandi fino alla data



della sentenza.

L'INPS, costituendosi, ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 168/2022, pubblicata il 19.7.2022, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Propone appello il sig. Diop; l'INPS resiste al gravame.

All'udienza del 19.4.2023 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale – dato atto che, dopo Corte Cost. 67/2022, non vi è più alcun dubbio circa il diritto degli stranieri lungosoggiornanti a ottenere gli ANF – ha respinto il ricorso a causa della mancata allegazione e prova dei redditi conseguiti dai familiari del ricorrente, rilevando che il sig. Diop aveva prodotto solo l'estratto dell'atto di matrimonio e gli estratti degli atti di nascita dei figli, ma nulla che potesse dimostrare se l'impossidenza del coniuge e dei figli fosse totale o parziale, e in che misura.

L'appellante censura la sentenza impugnata deducendo che dalle sue dichiarazioni dei redditi, prodotte in giudizio, risultava che la moglie e i figli erano tutti a suo carico, in quanto non produttori reddito superiore ai limiti di legge (euro 2.840,51); che è un dato di comune esperienza la mancanza di risorse economiche nel Paese di provenienza dei lavoratori africani che si trasferiscono in Europa; che, comunque, il requisito reddituale rileva unicamente ai fini della quantificazione della prestazione ANF, in quanto il diritto sorge in capo al lavoratore dipendente o



pensionato con familiari a carico.

L'appello è fondato.

Oltre ai documenti prodotti con il ricorso introduttivo (estratto conto previdenziale, estratti dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita dei figli, dichiarazioni dei redditi 2103-2017), che già costituivano un principio di prova, l'appellante ha depositato il 6.4.2023 la richiesta di riesame della domanda di ANF, presentata all'INPS il 21.3.2023, che contiene, in più, il libretto di famiglia, il certificato di vita collettiva e presa in carico familiare e l'attestazione di non imposizione fiscale della moglie, tutti emessi dalle autorità senegalesi, convalidati dal Ministero degli Esteri del Senegal e tradotti in italiano con traduzione asseverata presso la Prefettura di Vercelli; dagli stessi risulta, inoltre, che i figli dell'appellante sono nati tra il 2004 ed il 2021 e quindi, alla data di presentazione della domanda amministrativa (5.2.2019), anche i più grandi erano ancora minorenni.

All'udienza di discussione, il legale dell'INPS ha espressamente dichiarato di non opporsi all'acquisizione al processo di detti documenti.

Risulta quindi provato che la moglie e i sei figli del sig. Diop sono tutti a suo carico e non hanno prodotto alcun reddito negli anni ai quali si riferisce la domanda (1°.7.2014 al 31.3.2019).

In accoglimento dell'appello, l'INPS deve quindi essere condannato a pagare all'appellante euro 36.238,34 a titolo di assegni al nucleo familiare, oltre ai ratei maturati



successivamente al 31.3.2019.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello,

condanna l'INPS a pagare all'appellante euro 36.238,34 a titolo di assegni al nucleo familiare maturati dal 1°7.2014 al 31.3.2019, oltre ai ratei maturati successivamente a tale data; condanna l'INPS a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 6.580,00 e per il presente grado in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore.

Così deciso all'udienza del 19.4.2023

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde Fierro

